

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3856 del 03/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO), via CARDINALA n. 2934, richiesta dalla ditta PALTRINIERI ALBERTO per l'attività di allevamento suini all'ingrasso, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4003 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO), via CARDINALA n. 2934, richiesta dalla ditta PALTRINIERI ALBERTO per l'attività di allevamento suini all'ingrasso, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Riferimento SUAP n. 1759/2024

Pratica Sinadoc n. 40508/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'articolo 16 della LR 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per l'insediamento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n. 5161 del 07/10/2022 e rilasciata dal SUAP il 02/11/2022;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord in data 03/12/2024 (protocollo SUAP n. 32212) e acquisita da ARPAE SAC con protocollo n. 219736 del 04/12/2024 dalla ditta PALTRINIERI ALBERTO (P.IVA. 01886050366), con sede legale in via Cardinala n. 2934 in Comune di San Felice sul Panaro, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di allevamento suini all'ingrasso svolta presso l'insediamento ubicato in via Cardinala 2934 in Comune di San Felice sul Panaro sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del D.Lgs 152/2006 (proseguimento senza modifiche);
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (modifica);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006 (modifica);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

AUA - pagina 1 di 4

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Modena - Area Autorizzazioni e concessioni Centro
via Giardini 472/L | 41124 Modena | tel +39 059/433601 | **PEC aoomo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@cert.arpae.emr.it** | www.Arpae.it | P.IVA 04290860370

- DGR 2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, Parte V”;
- DGR 4606/1999 Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 “Decreto Odori”;
- Delibera Assemblea Legislativa n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia- Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/2006, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- LR n.3/1999, che:
 - all'articolo 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'articolo 21 della LR 13/2015;
 - all'articolo 112, comma 2, afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- DGR 1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- LR 4/2007, "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - Capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- DM 25/02/2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- vigente Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue (rif. RR 2/2024 e smi);
- Delibera Assemblea Legislativa n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia- Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la Legge 574/1996, l'articolo 112 del D.Lgs 152/2006 e la DGR n. 1395 del 09/10/2006.

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 233613 del 23/12/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della Legge 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di San Felice sul Panaro;
- sono pervenute dalla ditta, tramite SUAP, integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 6886 del 14/01/2025;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, protocollo n. 442 del 10/01/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 4247 del

10/01/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 63920 del 03/04/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che:

- nel precedente iter autorizzativo, la ditta, nella persona del Rappresentante Legale pro-tempore, ai sensi della LR 15/2001 e della DGR 673/2004, ha dichiarato che nello svolgimento della propria attività produttiva non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi, allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000;
- nel presente iter autorizzativo la ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche; pertanto, non sussiste l'obbligo della presentazione di altra documentazione inerente l'impatto acustico ai fini del rilascio dell'AUA;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025,, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge 241/1990, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge 241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 241/1990 e, conseguentemente;
2. di AGGIORNARE ai sensi del DPR 59/2013 la vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) intestata alla ditta PALTRINIERI ALBERTO (P.IVA 01886050366) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di San Felice sul Panaro, via Cardinala n. 2934, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR 59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di San Felice sul Panaro
TUTELA DELLE ACQUE	B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento / digestato e delle acque reflue sul suolo, di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	Arpae
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	Arpae

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'articolo 124 del D.Lgs 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;

- Allegato B “Comunicazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006”;
 - Allegato C “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006”;
4. di DARE ATTO che la presente determina:
- confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (Legge 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
- **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto;
 - **per quanto riguarda gli scarichi idrici e la gestione degli effluenti zootecnici e del digestato**, dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2022-5161 del 07/10/2022, pertanto con **validità fino al 02/11/2037**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR 59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs del 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 40508/2024

ALLEGATO A3

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico
superficiale, di acque reflue domestiche**

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PARTE DESCRITTIVA

La ditta PALTRINIERI ALBERTO, presso lo stabilimento sito in via Cardinala n. 2934 a San Felice sul Panaro, svolge l'attività di allevamento suini all'ingrasso.

Relativamente agli scarichi si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche dei pluviali confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata;
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento con specifica fossa Imhoff e successivamente con Filtro Anaerobico (8 A.E.) sono convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATA l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di San Felice sul Panaro con Determinazione n. 2656 del 26/08/2019, sulla base della quale è stato autorizzato lo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali nell'ambito dell'AUA previgente (DET-AMB-2022-5161 del 07/10/2022);

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta PALTRINIERI ALBERTO, per l'impianto localizzato in Via Cardinala n.2934, comune di San Felice sul Panaro, **è autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali** con la configurazione riportata nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del Filtro percolatore anaerobico (8 A.E.) deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo.
- 2) A cura del gestore della ditta deve provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; la documentazione comprovante le operazioni di espurgo e manutenzione deve essere mantenuta in azienda e resa disponibili alle autorità di controllo;
- 3) Ogni modifica apportata al sistema di fognatura e trattamento reflui deve essere preventivamente comunicata al Comune di San Felice sul Panaro e ad Arpae SAC di Modena.

Documenti allegati: planimetria scarichi

Pratica Sinadoc 40508/2024

ALLEGATO B

Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:

ARPAE

PARTE DESCRITTIVA

La ditta PALTRINIERI ALBERTO, presso lo stabilimento sito in via Cardinala n. 2934 a San Felice sul Panaro, svolge l'attività di allevamento suini all'ingrasso;

la ditta ha richiesto la modifica sostanziale dell'AUA vigente relativamente all'assetto delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili che consistono in due bacini in terra, con una capacità complessiva di 2.533 mc e un pozzo nero da 100 mc;

si propone la chiusura dei lagoni in terra e la dismissione del pozzo nero, così i liquami, tal quali in uscita dai ricoveri, sono collettati in una vasca in cemento scoperta, che funge da vasca di rilancio, con una capacità di 121 mc e da questa inviati ad una vasca in cemento fuori terra da 2400 mc, dotata di copertura flessibile;

pertanto, relativamente alla Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la presente autorizzazione si riferisce alla gestione degli effluenti prodotti nel sito di allevamento, nella configurazione risultante dall'istanza di AUA);

ISTRUTTORIA

VISTA la Relazione agronomica del dicembre 2024 inserita nell'istanza di AUA e riferita alla configurazione dell'allevamento per cui è richiesta l'AUA;

VISTA anche la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n. 38469 di modifica n. 8, protocollo n. PG/2024/219094 del 03/12/2024 contenente i dati e le informazioni necessari per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

in conclusione, non sono rilevate criticità in merito.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere gli effluenti non palabili prodotti, tenuto conto che, con le modifiche proposte, la capacità di stoccaggio rimane sostanzialmente la stessa;

la dotazione di terreni per lo spandimento è adeguata al quantitativo di azoto presente negli effluenti prodotti;

la ditta, almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di spandimento in conformità con la vigente AUA, deve provvedere ad inserire regolare "Comunicazione di Utilizzazione Agronomica" nel software del Servizio di Accesso unificato alle applicazioni della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca (SIAR) della Regione Emilia Romagna;

la ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

la comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti, ai sensi del medesimo Regolamento;

ogni modifica della comunicazione, compresi i rinnovi, deve essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (SIAR);

per aggiornamenti o variazioni dei dati della comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui all'articolo 3, comma 1 del DPR 59/2013, la ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'articolo 6 del DPR 59/2013.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta PALTRINIERI ALBERTO, presso lo stabilimento sito in via Cardinala n. 2934 a San Felice sul Panaro (MO), svolge l'attività di allevamento suini all'ingrasso in soccida.

La modifica richiesta riguarda l'assetto delle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili. Ad oggi i liquami, tal quali in uscita dai ricoveri, sono collettati in una vasca in cemento scoperta, che funge da vasca di rilancio, con una capacità di 121 m³ e da questa inviati agli stoccaggi. Le strutture di stoccaggio del liquame tal quale sono due bacini in terra, con una capacità complessiva di 2.533 m³ e un pozzo nero da 100 m³. La modifica proposta prevede la sostituzione dei lagoni in terra con una vasca in cemento fuori terra, dotata di copertura flessibile e la chiusura del pozzo nero.

La vasca coperta con telo flessibile risulta avere dimensioni pari ad altezza di 6 metri e un'area di 397,4 m², quindi una volumetria di stoccaggio pari a 2.386,2 m³. Il liquame viene poi periodicamente prelevato dalle strutture di stoccaggio e avviato all'utilizzazione agronomica.

Le strutture dei ricoveri, la tipologia di capi, la gestione dell'allevamento restano invariati.

1 - EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

1.1 - Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di allevamento svolta nei ricoveri

Nella tabella 1 si forniscono i dati tecnici della stima delle emissioni diffuse di ammoniaca dalla fase di ricovero con riferimento ai posti massimi di allevamento e si definiscono i livelli emissivi a posto per anno per i suini allevati, come da autorizzazione precedente, immutata:

Tabella 1 emissioni diffuse di ammoniaca in fase di ricovero														
Ricovero e riferimento a planimetria		Dettaglio settore e Dettaglio stabulazione	Posti Massimi	Azoto escreto	Massima emissione di azoto da ricovero		Tecnica BAT applicata	Riduzione emissione di azoto da ricovero con la BAT		Emissione da ricovero finale		AEL		
								Calcolato minimo e massimo						
n.	sigla		n.	kg/anno	% sull'escreto	kg/anno		%	Azoto kg/anno	Azoto kg/anno	Ammoniaca kg/a	Kg ammoniaca posto anno		
1	7-4	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato	403	5.538	18%	997	30 a1	25%	249	748	909	2,26	0,1	2,6
2	7-4	Infermeria				0								

Tabella 1 emissioni diffuse di ammoniaca in fase di ricovero														
Ricovero e riferimento a planimetria		Dettaglio settore e Dettaglio stabulazione	Posti Massimi	Azoto escreto	Massima emissione di azoto da ricovero		Tecnica BAT applicata	Riduzione emissione di azoto da ricovero con		Emissione da ricovero finale		AEL		
												Calcolato minimo e massimo		
n.	sigla		n.	kg/ anno	% sul- l'escreto	kg/ anno		%	Azoto kg/ anno	Azoto kg/ anno	Ammo- niaca kg/a	Kg ammoniaca posto anno		
3	8	Grasso da salumificio (da 31 a 160 kg). In box multiplo senza corsia di defecazione esterna. Pavimento totalmente fessurato	648	8.905	18%	1.603	30 a1	25%	401	1.202	1.462	2,26	0,1	2,6
4	8	Infermeria				0								
Totali			1.051	14.443		2.600			650	1.950	2.371			

Pertanto, l'emissione diffusa annuale calcolata sui posti massimi dell'allevamento è pari a 2.371 kg. Il livello emissivo di ammoniaca a posto per anno per la categoria suina allevata (2,26 kg) risulta conforme a quello definito dalle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 del 15/02/2017. Nello specifico il confronto è stato fatto con i livelli emissivi a posto per anno stabiliti alla BAT 30; la Ditta applica la BAT 30 a1.

Il rispetto dei limiti emissivi a capo anno è in funzione della corretta gestione della tecnica BAT, prevedendo uno svuotamento delle fosse almeno settimanale e il rispetto di un limite massimo di proteina grezza media ponderata fornita ai suini con i mangimi. La proteina grezza media ponderata è stata calcolata e resta del 15,3%. Il valore di azoto escreto a posto animale anno, con il tenore di proteina grezza dichiarato, risulta quindi invariato.

Tabella 2 definizione della proteina grezza media ponderata nella dieta					
Categoria suina	Proteina grezza media ponderata a ciclo di allevamento	Parametri derivati		Limiti prestazionali di azoto escreto previsto dalla BAT 3	
		Azoto escreto		min	max
	% sul tal quale	kg/t p.v. anno	kg/posto animale anno	kg/posto animale anno	
Suini accrescimento-ingrasso da 31 a 160	15,3	153	13,75	7	13

Il valore di azoto escreto a posto animale anno, con il tenore di proteina grezza dichiarato, risulta leggermente più alto del livello prestazionale massimo definito dalla BAT 3 per la categoria di suini allevata.

1.2 - Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di trattamento degli effluenti zootecnici

Presso lo stabilimento sono assenti impianti per il trattamento degli effluenti che sono inviati direttamente dai ricoveri ad una piccola vasca in cemento scoperta di rilancio e poi alla nuova vasca in cemento fuori terra coperta, con le periodicità di svuotamento o allontanamento previsto dal sistema di stabulazione adottato.

1.3 - Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di stoccaggio degli effluenti zootecnici

Nella tabella sono illustrati i sistemi di stoccaggio degli effluenti zootecnici da autorizzare con le BAT applicate e la stima delle emissioni di ammoniaca.

Pertanto, l'assetto dell'allevamento è passato da una mancata applicazione delle BAT degli stoccaggi ad una riduzione dell'ammoniaca emessa in atmosfera pari al 90%. La compensazione richiesta con la precedente AUA non è più dovuta.

1.4 - Emissione diffusa di ammoniaca dall'attività di distribuzione degli effluenti zootecnici

Nella tabella sono illustrati i sistemi di distribuzione degli effluenti zootecnici dichiarati dalla Ditta con le BAT applicate e la stima delle emissioni di ammoniaca.

TABELLA 3 Emissione di ammoniaca nella fase di stoccaggio								
Descrizione sistema di stoccaggio		Volume di stoccaggio	Suddivisione percentuale dei sistemi di stoccaggio	Massima emissione dallo stoccaggio	BAT applicate	Riduzione emissione da BAT applicate	Emissione dallo stoccaggio	
		m ³	%	kg/N anno		%	N kg/anno	NH ₃ kg/anno
1	Vasca in cemento coperta	2384	100,00%	1499	BAT 16 b2 Copertura flessibile	90	150	180
Totali		2384	100%	1499			150	180

Liquami					
Azoto netto al campo nel materiale			kg/anno	12.343	
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione			% N anno	28%	
Emissione massima di azoto in fase di distribuzione			kg N anno	3.456	
Descrizione tecnica impiegata per la distribuzione	Riduzione emissione	Effluenti distribuiti	Emissione		
			Max	Riduzione	Finale
	%	%	kg N anno	kg N anno	kg N anno
REF: a tutto campo senza interrimento	0%	50%	1.728	0	1.728
21.c. - iniezione superficiale (solchi aperti)	70%	25%	864	605	259
21.b. - a bande (a raso in strisce)	35%	25%	864	302	562
Totali		100%	3.456	907	2549
Conversione in ammoniaca dell'azoto emesso			4.202	1.103	3.099
Riduzione percentuale dell'emissione				26,3%	
Calcolo della riduzione percentuale minima necessaria a compensare le emissioni di azoto in fase di stoccaggio					
Dati				kg N anno	
Riduzione minima ritenuta necessaria in fase di distribuzione			27%	933	
Quota di azoto emessa in stoccaggio per mancata applicazione BAT di copertura da compensare in fase di distribuzione				nessuna	

La riduzione dell'emissione di ammoniaca in fase di distribuzione è pari a 1.103 kg/anno, tale valore è stato confrontato con un valore minimo definito nel modo seguente. L'obiettivo di contenimento dell'emissione ammoniacale in atmosfera è stato definito pari al 27% nel PAIR regionale, si è quindi preso questo valore come primo riferimento definendo che la riduzione minima doveva essere pari a 933 kg/anno; a tale valore dovrebbe essere sommata la quota per compensare la mancata applicazione di BAT in fase di stoccaggio dei liquami nei bacini in terra, che nel caso della Ditta, installando sistemi di stoccaggio coperti, risulta già compensata e quindi non dovuta. Pertanto, non vi è una quota di riduzione da dover raggiungere in fase di distribuzione.

A seguito dell'emanazione del Regolamento Regionale n. 2/2024, che aggiorna e sostituisce il precedente Regolamento Regionale n. 3/2017, la tecnica di distribuzione "a tutto campo senza interrimento" ha delle limitazioni che il Gestore è tenuto a rispettare ed osservare.

1.5 - Riepilogo emissione diffusa in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido di azoto

Emissioni diffuse in atmosfera	Dettaglio	Post operam	Limite emissivo oltre il quale occorre effettuare la dichiarazione annuale E-PRTR	
		kg/anno	t/anno	stato
Ammoniaca	Fase di ricovero	2.371	10	no
	Fase di stoccaggio	182		
	Fase di distribuzione	3.099		
	Totale	5.652		
Metano	Totale	9.299	100	no
Protossido di azoto	Totale	497	10	no

2 - EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Presso l'allevamento sono assenti emissioni convogliate in atmosfera.

3 - CONSUMO DI MATERIE PRIME

Il Gestore dovrà monitorare il consumo della principale materia prima, ovvero i mangimi.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA.

VISTI i pareri/contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di San Felice sul Panaro, protocollo n. 442 del 10/01/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 4247 del 10/01/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi, protocollo n. 63920 del 03/04/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in cui si evidenzia che le prescrizioni impartite con il contributo tecnico PG/2022/41017 del 11/03/2022 restano invariate, ad eccezione delle prescrizioni n. 7 e 12 che devono essere annullate perché non più pertinenti.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. La ditta è tenuta a rispettare le condizioni indicate nella tabella 1 in termini di posti massimi, categorie di suini allevate, tipologie stabulative e BAT adottate.
2. Le fosse sotto i pavimenti fessurati dei ricoveri di allevamento devono essere svuotate con frequenza almeno settimanale.
3. La comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici dovrà essere sempre coerente con l'assetto impiantistico autorizzato per le emissioni in atmosfera.
4. I mangimi somministrati alle categorie di suini allevate devono rispettare i valori di proteina grezza inseriti nella tabella 2 come media ponderata per ciclo di allevamento.
5. Il consumo di mangime a ciclo di allevamento deve essere oggetto di monitoraggio, ad ogni ingresso in azienda devono essere riportate su apposito registro le seguenti informazioni: data di ingresso, nome commerciale, quantità, proteina grezza.
6. Alle strutture di stoccaggio dei liquami devono essere applicate le BAT definite nella Tabella 3.
7. È obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a: effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti; prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali; importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.
9. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite da effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
10. I mangimi devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
11. Devono essere registrati quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo: gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni; gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni ed infine gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri.
12. Le registrazioni previste ai punti 5 e 11 devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione.
13. Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.
14. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente e all'ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.